

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1979

Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il collegio medico-legale, istituito con la legge 11 marzo 1926, n. 416, è il massimo organo consultivo in materia soprattutto di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di classificazione delle ferite, lesioni o infermità contratte dai dipendenti non solo delle Amministrazioni militari ma anche delle altre pubbliche amministrazioni.

Ad esso, attraverso la sezione speciale istituita con la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, possono essere inoltre rivolti quesiti di natura medico-legale da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa.

Per far fronte alla crescente mole di lavoro derivante dal progressivo aumento delle richieste di parere, il collegio medico-legale, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è stato notevolmente ampliato nella sua composizione ed articolato in cinque sezioni. Tutta-

via, per insufficienza di personale medico militare, non sempre ha potuto funzionare al pieno delle sue possibilità.

Attualmente mentre sono giacenti svariate migliaia di pratiche in attesa di evasione, il collegio presenta carenze organiche tali da incidere profondamente sulla funzionalità dell'ente, costretto a ritardare in modo notevole l'adempimento dei suoi compiti.

Tale precaria situazione è destinata ad accentuarsi nel tempo a causa della cessazione dal servizio di numerosi ufficiali superiori medici, specialmente di quelli « a disposizione », i quali si sono avvalsi delle possibilità di esodo concesse dalle norme a favore degli ex combattenti nonché di quelle contenute nell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla « dirigenza militare ».

Allo scopo di evitare l'ulteriore deterioramento della situazione, cui non può farsi fronte con l'assegnazione di ufficiali supe-

riori medici in servizio permanente effettivo, destinati prevalentemente ad incarichi di carattere operativo, si è predisposto l'unito disegno di legge che, nell'ambito delle vacanze organiche esistenti nei vari ruoli del personale militare medico, permette di potersi avvalere anche di medici civili, alla stregua di quanto già attuato per gli ospedali militari con la legge 26 giugno 1965, n. 809, e successive modificazioni.

In esso è infatti prevista l'utilizzazione, presso il collegio medico-legale, di medici civili convenzionati, che abbiano già prestato servizio come ufficiali medici e siano in possesso di particolari requisiti professionali. Allo scopo di evitare il ripetersi dei già lamentati inconvenienti connessi alle leggi d'esodo, vengono esclusi dal conferimento di incarichi gli ufficiali che si sono avvalsi o si avvarranno delle note agevolazioni previste da tale normativa.

Nel disegno di legge trova altresì soluzione il problema dell'incarico di presidente di sezione del collegio che, in base agli articoli 11 e 11-bis della legge 11 marzo 1926, n. 416, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, deve essere attribuito a maggior generali medici in servizio permanente.

La situazione di eccezionale carenza determinatasi nella categoria degli ufficiali generali a seguito delle già ricordate norme di esodo, rende infatti estremamente problematico il reperimento di ufficiali generali cui attribuire le cennate funzioni, con conseguenti ripercussioni sul funzionamento del collegio medico-legale.

Si è reso pertanto necessario introdurre nel disegno di legge una norma la quale stabilisce che, in mancanza di maggior generali in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione siano affidate a maggior generali in ausiliaria o nella riserva oppure a colonnelli medici o capitani di vascello medici in servizio permanente.

All'onere derivante dalla presente legge, conseguente all'attribuzione del compenso mensile ai medici civili convenzionati che ricoprono l'incarico di membro effettivo o aggiunto del collegio medico-legale, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento, già approvato dal Senato nella passata legislatura (Atto Senato n. 1370), decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto della Camera n. 2740, con i necessari aggiornamenti della clausola finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I componenti del collegio medico-legale di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, possono essere scelti fra medici civili possibilmente liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare, i quali rivestano grado di ufficiale medico nelle categorie in congedo o nei ruoli d'onore appartenenti alle Forze armate o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rispettivamente indicati in ciascuna delle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 11 citato nonché nell'articolo 2 della predetta legge n. 1345.

Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere conferiti solo in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate e fino a concorrenza del numero delle vacanze stesse e comunque in numero non superiore a dodici unità.

Le funzioni di segretario del collegio possono essere affidate a un tenente colonnello o maggiore medico delle categorie in congedo richiamato in servizio temporaneamente.

Con gli stessi criteri di cui al primo comma e nel numero delle unità stabilite dalle norme richiamate nel comma medesimo può farsi luogo all'assegnazione temporanea dei membri aggiunti di cui al quarto comma del citato articolo 11.

Art. 2.

L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale è conferito ai medici civili di cui al prece-

dente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili.

Per gli incarichi indicati nel precedente comma si prescinde dalle formalità di nomina di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485.

Art. 3.

Dal conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 sono esclusi coloro che abbiano beneficiato o beneficeranno delle agevolazioni previste per gli ex combattenti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1485, è sostituito dal seguente:

« I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma precedente ».

Il primo comma dell'articolo 11-*bis*, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416,

con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1485, è sostituito dal seguente:

« Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al quarto comma dell'articolo 11 ».

In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato, in ragione d'anno, in lire 71 milioni 840.000, farà carico al capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.